

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAIER, MORINO e TEDESCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1965

Istituzione del coefficiente 325 nei ruoli della carriera
del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, furono stabilite, per le carriere esecutive, le seguenti qualifiche: applicato aggiunto, applicato, archivista, primo archivista, archivista capo e qualifiche equiparate, attribuendo alla qualifica più elevata il coefficiente 271.

In tale occasione furono però mantenute per le seguenti amministrazioni:

- 1) Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - 2) Dogane;
 - 3) Imposte di fabbricazione;
 - 4) Monopoli;
 - 5) Interno (ufficio cifre);
 - 6) Colonie;
 - 7) Esteri (cancellieri di prima classe);
 - 8) Archivio notarile (dal 1953);
 - 9) Commercio con l'estero (dal 1941);
- le qualifiche di « Archivista superiore » e « Direttore di archivio », con coefficiente 325.

Dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 16, in seguito all'opera svolta dai Sindacati, la qualifica di « Archivista superiore » fu istituita nei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, del tesoro, e, recentemente, nell'Ispettorato per la motorizzazione civile.

La stessa qualifica, con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, numero 567, è stata inoltre istituita nell'Ispettorato generale per l'aviazione civile.

Le leggi recentemente approvate per la revisione degli organici del personale impiegatizio del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato, prevedono, per la carriera esecutiva, la qualifica di « Archivista superiore ».

La mancata attribuzione del coefficiente 325 al personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, appare evidente ingiustizia, perchè esso deve svolgere compiti di natura, importanza, qualificazione e responsabilità, certamente non inferiori a quelle svolte dal personale esecutivo delle citate Amministrazioni.

Infatti per le Soprintendenze il personale esecutivo è articolato in tre ruoli distinti, due tecnici ed uno amministrativo, e precisamente:

- ruolo degli assistenti;
- ruolo degli operatori tecnici;
- ruolo del personale esecutivo (amministrativo).

Gli assistenti svolgono compiti inerenti i restauri monumentali e gli scavi archeologici; compiti quindi di particolare delicatezza e responsabilità; gli operatori tecnici si distinguono in operatori restauratori delle così dette arti minori (bronzi, disegni e stam-

pe, ceramiche, sculture lignee, eccetera) ed hanno quindi compiti di natura speciale e delicatissima che appare ovvio sottolineare; il rimanente personale esecutivo, oltre ai compiti normali spettanti alla carriera, ha particolari obblighi da assolvere, quali ad esempio la tenuta degli Archivi che assume carattere storico e del Catalogo delle cose d'arte che richiede particolari nozioni in fatto di termini tecnici e scientifici e di lingue estere.

Non sembra quindi necessario di porre in evidenza come i compiti di tutto il personale esecutivo delle Soprintendenze determinino una discriminazione in senso positivo dal rimanente personale della corrispondente carriera nelle altre amministrazioni dello Stato.

Appare quindi equo e giusto che tale personale abbia almeno lo stesso sviluppo di

carriera di cui gode il personale esecutivo delle Amministrazioni sopra citate e che quindi sia opportuno istituire anche per esso la qualifica pari all'ex grado VIII (coefficiente 325).

Il maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge è limitato alla somma di lire 13.358.250 annue e trova facilmente copertura sul capitolo 2501 del Bilancio dello Stato per l'anno 1965.

Onorevoli senatori, il presente disegno di legge tende a colmare una sperequazione che suona palese ingiustizia. Prego quindi di prenderlo in benevolo esame al fine di assicurare al personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti un giusto riconoscimento ed un premio alla sua opera che tanta parte ha nella conservazione e nella tutela del patrimonio artistico nazionale e del paesaggio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei ruoli delle carriere esecutive delle Soprintendenze alle antichità e belle arti sono istituite le qualifiche di archivista superiore, di operatore tecnico superiore e di assistente superiore.

La promozione a dette qualifiche si consegue mediante esame colloquio per il quale sono richieste particolari nozioni sulle materie di competenza.

A tale esame sono ammessi gli archivisti capi, gli operatori tecnici capi e gli assistenti capi che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 2.

La tabella I annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, è sostituita con la tabella allegata.

Art. 3.

L'onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà imputato sul capitolo 2501 del bilancio dello Stato per l'anno 1965.

TABELLA I

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO
DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTIa) *Ruolo degli Assistenti*

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
325	Assistente superiore	8
271	Assistente capo	18
229	Primo assistente	49
202	Assistente	60
	Totale	<u>135</u>

b) *Ruolo degli Operatori tecnici*

325	Operatore tecnico superiore	6
271	Capo operatore tecnico	16
229	Operatore tecnico primo	43
202	Operatore tecnico	55
	Totale	<u>120</u>

c) *Ruolo del personale esecutivo*

325	Archivista superiore	18
271	Archivista capo	30
229	Primo archivista	75
202	Archivista	227
	Totale	<u>350</u>